

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ed esami, per l'ammissione ad un corso selettivo di formazione, con concessione di borsa di studio, per l'accesso di centodieci dirigenti dei ruoli amministrativi, così ripartiti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici nazionali - un posto;

Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale organizzazione giudiziaria - quattordici posti;

Ministero della sanità - due posti;

Ministero della difesa - tre posti;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

ufficio del lavoro - un posto;

ispettorato del lavoro - un posto;

Ministero del tesoro;

Amministrazione centrale - due posti;

ragioneria generale dello Stato;

ruolo centrale - tre posti;

ruolo provinciale - due posti;

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressioni e frodi - un posto;

Ministero degli affari esteri;

ruolo dirigenti amministrativi - un posto;

ruolo dirigenti ricerca storico-diplomatica - un posto;

Ministero della pubblica istruzione;

ruolo amministrativo - dieci posti;

ruolo dirigenti di ragioneria - un posto;

Ministero dei beni culturali ed ambientali - un posto;

Ministero delle finanze - otto posti;

Corte dei conti - sei posti;

Istituto nazionale previdenza sociale - trentanove posti;

Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica - cinque posti;

Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - sette posti;

Ente nazionale italiano turismo - un posto;

Ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori spettacolo - due posti;

Università degli studi di Cagliari - un posto;

Università degli studi di Trento - un posto;

Università degli studi di Pavia - un posto;

Università degli studi di Sassari - un posto;

2. Le borse di studio concesse per la frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale in oggetto, maggiorate del 30 per cento rispetto al numero di posti messi a concorso, sono n. 153 (centocinquanta).

Art. 2.

1. Per essere ammessi al concorso è necessario che il soggetto:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'idoneità fisica all'impiego;

c) sia in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

d) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

e) abbia conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, ed equiparati, in una delle università della Repubblica italiana;

Primo concorso, per esami e titoli, per l'ammissione ad un corso di formazione dirigenziale, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di centodieci dirigenti impiegati civili nella qualifica di dirigenti nei ruoli amministrativi di Ministeri, enti pubblici non economici ed università varie.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viso il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viso il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Viso il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive

modificazioni, concernente la razionalizzazione della organizzazione

delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia

di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421;

Visa la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunità

tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto

dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come

modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Viso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio

1994, n. 174, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso dei

cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso

le amministrazioni pubbliche»;

Viso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21

aprile 1994, n. 429, adottato ai sensi dell'art. 28 del suddetto decreto

legislativo n. 29 del 1933, avente per oggetto il regolamento relativo

all'accesso alla qualifica di dirigente;

Viso il decreto della Repubblica 9 maggio 1994,

n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento

dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei

pubblici impieghi»;

Viso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11

gennaio 1995, con la quale è stata stabilita in due anni la durata del

primo corso di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente;

Visi i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

rispettivamente in data 3 febbraio e 11 marzo 1995 con i quali la Scuola

superiore della pubblica amministrazione è stata autorizzata ad indire

un corso-concorso di formazione dirigenziale per un totale di

centodieciotto posti nella qualifica di dirigente nei ruoli amministrativi;

Viso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio

1995 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei

Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli

affari regionali dott. Franco Fratini»;

Decreto:

Art. 1.

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione (d'ora innanzi denominata S.S.P.A.) indice un concorso pubblico, per titoli

f) sia di età non superiore a trentacinque anni, il limite di età è elevato a quarantacinque anni per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali — anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie — e degli enti pubblici non economici, che provengono dalla ex carriera direttiva, ovvero siano in possesso, a seguito di concorso per esami e per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano in grado di prestare il servizio in strutture pubbliche o private, in possesso di un diploma di laurea. Non può essere ammesso al concorso il personale con qualifica di ricercatore e tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta, con motivato decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Della avvenuta esclusione sarà data comunicazione all'interessato entro il termine di trenta giorni.

Art. 3.

1. La domanda di ammissione al corso-concorso, redatta in carta libera in duplice copia, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, diretta alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, via Nazionale Appia, 2/A - 81100 Caserta, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La S.S.P.A. non assume responsabilità, in caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della S.S.P.A. stessa.

4. Nella domanda di ammissione il concorrente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il proprio cognome (per le donne coniugate quello da nubile) e nome; la data dell'eventuale matrimonio e la data di nascita di eventuali figli;

b) il luogo di residenza;

c) la data ed il luogo di nascita; coloro che hanno superato il trentacinquesimo anno di età devono dichiarare il titolo in base al quale hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale, e i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico, dei quali dovrà essere specificata la natura;

g) la posizione relativa agli obblighi militari.

h) se impiegato civile dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o livello funzionale, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

i) il titolo di studio con l'esatta menzione del voto, della data e dell'università presso la quale è stato conseguito.

Art. 4.

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È composta da un consigliere di Stato o un magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o un dirigente generale, con funzioni di presidente, da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione di concorso è riservato, salva motivata impossibilità, alle donne purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente all'ottava o nona qualifica funzionale.

2. Non possono essere nominati componenti delle commissioni soggetti che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche, o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. La commissione esaminatrice è integrata con membri esperti in lingue straniere, limitatamente all'esperienza della prova preslettiva e di quella orale attinenti alle lingue stesse, e con membri esperti in materia di informatica e di statistica.

4. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Art. 5.

1. Tutti coloro che avranno prodotto domanda nei termini saranno ammessi a sostenere le prove di esame a condizione che sia accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

1. L'indicazione della lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) in ordine alla quale vuole sostenere le prove:

m) i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della medesima legge, allegando — in originale o in copia autenticata — certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, operante presso la U.S.L. competente per territorio.

6. La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, o dalle altre autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i concorrenti dipendenti da pubbliche amministrazioni è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio. Per i militari, quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

7. Nella domanda deve essere, altresì, indicato il recapito al quale il concorrente desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della S.S.P.A. (con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale) e possibilmente anche il recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata in assenza di ciò, le comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza.

8. La S.S.P.A. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

9. Il concorrente residente all'estero può, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiede.

10. La S.S.P.A. si riserva di invitare a regolarizzare quelle domande che risultino incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

2. Gli esami di ammissione al corso-concorso consistono in una prova scritta, su due argomenti, ed una prova orale. Qualora il numero delle domande di partecipazione al corso-concorso superi di oltre cinque volte quello dei posti messi a concorso, l'ammissione alla prova scritta sarà subordinata ad una prova preslettiva, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento. Per la prova preslettiva e la prova scritta non potranno portare con sé libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ad eccezione dei codici (purché non commentati), né potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio della prova al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituire al termine delle prove, senza peraltro alcuna responsabilità circa il loro contenuto.

Art. 6.
Il comma 1 dell'art. 7 è stato modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1995).

1. Coloro che, avendo presentata domanda di partecipazione al corso-concorso, non ricevano dalla S.S.P.A. comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere l'eventuale prova preslettiva o la prova scritta, presso la sede e nel giorno ed ora che saranno indicati con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale - del giorno 14 luglio 1995.

2. L'eventuale prova preslettiva avrà ad oggetto questi in ordine alla conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, alla capacità logica ed analitica e alla cultura generale. L'assenza dalla prova di prescrizione comporta l'esclusione dal corso-concorso, quale ne sia la causa.

3. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i concorrenti che, dopo la predetta prova, si saranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi posti corrispondenti a tre volte il numero dei posti messi a concorso. In caso di parità di merito si applica l'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Negli albi di tutte le sedi della S.S.P.A. saranno esposti gli elenchi degli ammessi alla prova scritta. I concorrenti saranno informati dell'affissione di tali elenchi mediante avviso della S.S.P.A. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale - del giorno che sarà indicato nell'avviso menzionato al precedente comma 1.

Primo gruppo: discipline giuridiche:

- a) diritto costituzionale;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto privato;
- d) diritto comunitario.

Secondo gruppo: discipline economiche e socio-politiche:

- a) politica economica;
- b) economia politica;
- c) economia internazionale;
- d) scienza dell'amministrazione.

2. Nel giorno stabilito per la prova scritta, ciascun componente della commissione esaminatrice, compreso il presidente, formulerà tre tracce di ciascuna delle materie indicate nel comma precedente. Successivamente, la commissione procederà all'estrazione per sorteggio di una materia per ciascun gruppo e di tre tracce per ciascuna di tali materie, che saranno chiuse in sei pieghi sigellati, tre per ciascun gruppo, e firmati esortamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione.

3. La commissione farà constatare l'integrità della chiusura dei sei pieghi di cui al precedente comma e farà sorteggiare da uno dei candidati i due temi, uno per ciascun gruppo di materie, da svolgere. Successivamente, la commissione renderà pubblico il termine del procedimento concorsuale, a norma dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. I candidati dovranno svolgere una sintetica trattazione dei due temi sorteggiati secondo le modalità di cui al precedente comma. Gli elaborati dovranno essere svolti nel termine massimo di otto ore, decorrenti dalla dettatura delle tracce.

5. A ciascuno degli elaborati la commissione assegnerà un punteggio espresso in trentesimi. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi su ciascuno dei due elaborati.

6. Al termine delle operazioni di correzione degli elaborati, la commissione procederà all'apertura delle buste, contenenti le generalità dei soli candidati ammessi a sostenere la prova orale. Dopo la convocazione dei predetti, a norma del comma 3 del successivo art. 8, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati non ammessi alla prova orale.

Art. 8.
Il comma 1 dell'art. 7 è stato modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1995).

1. Negli albi delle sedi della S.S.P.A. (Roma, Agrate, Bologna, Caserta e Reggio Calabria) sarà esposto l'elenco contenente l'indicazione dei giorni in cui avrà luogo la prova orale. I concorrenti saranno informati dell'affissione di tale elenco mediante avviso della S.S.P.A. che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale. La data della prova orale verrà comunicata, altresì, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.

2. Sarà previsto un giorno di recupero per i concorrenti che, per causa di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale alla data presabita. In tale ipotesi, entro il giorno stabilito per la prova orale il concorrente interessato dovrà far pervenire alla S.S.P.A., via dei Robilanti n. 11 - 00194 Roma, un telegramma contenente la richiesta di rinvio della prova al giorno di recupero, indicando la causa di forza maggiore che giustifica la richiesta. Di tale causa dovrà essere data adeguata dimostrazione prima che venga sostenuta la prova orale nel giorno di recupero. Qualora si tratti di causa imputabile a malattia, dovrà essere esibito apposito certificato rilasciato a malattia, inammissibilità, da un medico militare, da un medico della Polizia di Stato o da un medico di una azienda sanitaria locale, dal quale risulti la natura dell'infermità e la dichiarazione espressa che l'infermità stessa non consente di sostenere la prova orale.

3. La prova orale verterà, oltre che sulle materie indicate nel comma 1 del precedente art. 7, anche su scienza della politica, diritto del lavoro, storia delle istituzioni politiche italiane ed europee (XIX e XX secolo), ed elementi di econometria, di informatica e di statistica. Formata oggetto di tale prova anche una conversazione nella lingua straniera scelta dal candidato. Sono predeterminati, prima dell'inizio di ciascuna sessione, di prova orale, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame, in numero triplo rispetto ai candidati da esaminare.

4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, i quesiti da porre ai candidati sono estratti per sorteggio tra quelli predeterminati ai sensi del precedente comma, per garantire l'imparzialità delle prove. L'esame orale si intenderà superato se il concorrente offrirà un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

Art. 9.

1. I concorrenti ammessi alla prova orale sono tenuti a far pervenire, entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al precedente art. 8, la documentazione relativa ai propri eventuali titoli al seguente indirizzo: Scuola superiore della pubblica amministrazione, via dei Robilanti, 11 - 00194 Roma.

2. I titoli suddetti debbono risultare conseguiti entro e non oltre la data di pubblicazione dell'avviso sopraccitato.

3. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice risponderà di un massimo di 15 punti, attribuibili con le seguenti modalità:

a) fino ad un massimo di 3 punti per il voto di laurea (attribuzione di una frazione di punto pari a 0,2 per ogni voto in più oltre il punteggio di 100/110 fino al massimo dei voti) pari a 0,4 per la parte e pari a 0,6 per la pubblicazione della tesi a cura dell'Ateneo;

b) fino a punti 3 per abilitazione laurea, con l'attribuzione di punti 1,5 per ciascuna laurea;

c) fino a punti 4 per la frequenza di corsi universitari concernenti attività formative post-lauream, della durata di almeno un anno, con il superamento di esami finali, anche se frequentati presso istituti stranieri, con l'attribuzione di punti uno per ciascun corso;

4. La prova orale si svolgerà presso la sede di Roma della S.S.P.A., via dei Roburati 11, in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso nella sede degli esami.

1. La graduatoria di ammissione al corso di formazione dirigenziale e compilata dalla commissione esaminatrice ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale graduatoria è redatta in base al punteggio finale conseguito dai concorrenti che è costituito dalla somma della media dei voti delle due prove scritte, del voto dell'esame orale, e del punteggio attribuito ai titoli.

2. In caso di parità di merito, ai fini della formazione della graduatoria i concorrenti dovranno far pervenire, entro quindici giorni dalla data delle prove orali, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio concesse i candidati che, al termine delle prove, si saranno collocati nei primi centocinquanta posti della graduatoria.

4. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

5. Ai vincitori delle borse di studio verrà data comunicazione, altresì, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10.

1. Le borse di studio che si rendessero disponibili prima dell'inizio del corso e fino ad un mese dall'inizio, a seguito di rinuncia da parte di concorrenti vincitori o a seguito di dichiarazione di decadenza, sono attribuite ai concorrenti che seguono nell'ordine di graduatoria, ai quali è data, al riguardo, comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Tali concorrenti dovranno provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione anzidetta, a trasmettere alla S.S.P.A. la prescritta documentazione, come previsto dal precedente art. 11.

Art. 12.

1. Il corso di formazione dirigenziale avrà la durata di due anni, a tempo pieno, e sarà seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Esso si svolgerà presso una o più sedi della S.S.P.A., da stabilire secondo le esigenze organizzative della Scuola stessa, che provvederà a disporre la destinazione degli allievi, dandone comunicazione in tempo utile. Al corso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.

2. Coloro che non si presenteranno entro otto giorni dall'inizio del corso presso la sede prevista, senza giustificato e documentato motivo, saranno esclusi dal corso stesso.

3. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi connessi al servizio militare, oppure per malattia o per gravi motivi di salute da comprovare tempestivamente con idonea documentazione, possono chiedere, purché ancora in possesso dei requisiti prescritti, di essere ammessi al corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.

Art. 13.

1. Un certificato attestante che il concorrente gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

2) un certificato attestante che il concorrente gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

3) un certificato di cittadinanza italiana;

4) un estratto dell'atto di nascita;

5) un estratto dalla competente università degli studi;

6) diploma originale di laurea ovvero copia autenticata di esso. Nel caso in cui il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autenticata di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato rilasciato dalla competente università degli studi;

7) un certificato di nascita;

8) un certificato di nascita;

9) un certificato generale del casellario giudiziale;

postì nella qualifica di dirigente nei ruoli amministrativi, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 43 del 6 giugno 1995.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in presso l'Università degli studi di con il voto di/110;

b) di non essere dipendente della pubblica amministrazione; oppure: di appartenere alla qualifica funzionale (o categoria o livello) del (indicare l'amministrazione, nome di appartenenza, dove è stato/a assunto/a in data e di prestare servizio presso (indicare l'ufficio ed il relativo indirizzo);

c) di essere cittadino/a italiano/a; oppure: di non essere iscritto/a nelle liste elettorali perchè (indicare la natura e gli estremi);

e) di non aver riportato condanne penali; oppure: (anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) di aver riportato le seguenti condanne penali: (indicare la natura e gli estremi);

f) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; oppure: di avere pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali (specificarne la natura):

g) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (specificarne la natura);

h) di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e

i) che il recapito cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso è il seguente c.a.p. tel. a far conoscere tempestivamente eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Data:

Firma:

(da autenticare da parte di una delle autorità indicate all'art. 3 del bando di concorso)

95E2129

1. Agli allievi dei corsi di formazione dirigenziale è assegnata una borsa di studio da corrispondersi, in relazione alla frequenza del corso, con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi.

2. Le borse di studio, di cui al precedente comma, non sono cumulabili con altre borse di studio, comunque conferite, ed in particolare con quelle di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia di borse di studio universitarie.

3. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio sono effettuate tutte le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale previste per gli impiegati civili dello Stato.

4. Agli allievi dipendenti civili delle Amministrazioni di cui all'art. 2, lettera f), ammessi a frequentare il corso compete per tutta la durata del corso ed a carico dell'Amministrazione di appartenenza, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero, se più vantaggioso, quello stabilito per gli allievi esterni, con relativa integrazione da parte della S.S.P.A.

5. Per quanto concerne gli allievi dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali che concorrono e conseguono la nomina in posti di amministrazione diversa da quella di appartenenza, l'amministrazione di appartenenza il trattamento economico eventualmente corrisposto durante la frequenza del corso.

6. Le assenze per motivi di salute, durante lo svolgimento del corso, dovranno essere giustificate con certificato medico.

7. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa richiamo al testo del citato decreto di Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la registrazione.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FRATTINI
Il Ministro per la funzione pubblica

ALLEGATO A

Alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione - Via Nazionale
Appia, 2/A - 81100 CASERTA

Il/la sottoscritto/a (indicare il cognome, per le donne quello da nubile, ed il nome, scrivendolo in carattere «stampatello» qualora la domanda non sia datiloscritta), nato/a il (provincia di), residente a (c.a.p. - città - provincia), chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l'ammissione al corso selettivo di formazione dirigenziale, con concessione di borse di studio, per l'accesso a centodiecimotto